



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2011

=====

ADDI' 13/05/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
RIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Theodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: RIRINDELLI - BUONTEMPO - FORTE - MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 216

Oggetto:

L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 - Art. 4 "Piano Triennale per la Cooperazione" Approvazione Piano Triennale (D.P.T.) Annualità 2011/2013.



216 13 MAG. 2011 R

OGGETTO: L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 – Art. 4 "Piano Triennale per la Cooperazione" Approvazione Piano Triennale (D.P.T.) Annualità 2011/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 24 del 27 giugno 1996 recante "Disciplina delle Cooperative sociali" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 recante "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della suddetta L.R. n. 20/2003, che prevede l'istituzione presso Sviluppo Lazio S.p.A. di un fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione;

ATTESO che la L.R. n. 20/2003 detta le norme per "la promozione ed il sostegno della Cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 20/2003 la Giunta, sentita la Consulta regionale per la Cooperazione, sottopone al Consiglio la proposta di Piano Triennale per la Cooperazione, con la quale vengono fissati gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 del 25 ottobre 2006 di approvazione del Piano Triennale per la Cooperazione 2006-2008;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 744 del 27.10.2006, n. 824 del 26.10.2007 e n. 732 del 17.10.2008, con le quali sono stati approvati i piani annuali di attuazione rispettivamente per le annualità 2006, 2007 e 2008;

VISTA la proposta di deliberazione Consiliare n. 17710 del 29.09.2009 concernente l'approvazione del Piano Triennale per la Cooperazione 2009-2011;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 17753 del 29.09.2009 concernente l'approvazione del Piano Annuale di Attuazione anno 2009;


CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11641 del 18.01.2010 il Segretario della Giunta ha restituito alla Direzione Regionale competente i suddetti schemi di deliberazione, in quanto non compatibili con il regime di "prorogatio" all'epoca vigente, che, come noto, consente esclusivamente l'adozione di atti d'ordinaria amministrazione;

PRESO ATTO che nel corso del 2009, al fine di proseguire l'operatività degli interventi di cui alla L.R. 20/2003, con Determinazione n. C0583 del 25 marzo 2009 è stato approvato l'Avviso Pubblico 2009 per la concessione dei finanziamenti per le imprese cooperative e con Determinazione n. C2756/2009 sono stati approvate le disposizioni per la concessione dei contributi alle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo Annualità 2009, i cui progetti sono stati approvati con determinazione n. C3676/2009;

PRESO ATTO che la Consulta regionale per la Cooperazione, organo di nomina politica con compiti di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione, alla quale compete il parere preliminare sulla proposta di Piano Triennale per la Cooperazione, è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0027 del 31.01.2011;

PRESO ATTO del parere preliminare favorevole espresso dalla Consulta Regionale per la Cooperazione nella seduta del 31 gennaio 2011, sulle proposte relative sia al Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.) che al Piano Annuale di Attuazione 2011 (D.P.A.), come risulta dal verbale agli atti d'ufficio;

VISTA la L.R. n. 7 del 24.12.2010 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2011";



VISTA la L.R. n. 8 del 24.12.2010 "Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", ed in particolare l'articolo 7, con il quale si è stabilito che le risorse economiche regionali, fino alla data del 30 giugno 2011, possano essere impegnate nella misura del 50% dello stanziamento annuo;

VISTA la D.G.R. n. 197 del 06.05.2011 con quale è stata concessa la deroga alla suddetta limitazione di spesa sul Capitolo B21520;

VISTI i relativi capitoli di copertura finanziaria B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che, nell'esercizio finanziario 2009, è stata impegnata a favore del creditore Agenzia Sviluppo Lazio (oggi Sviluppo Lazio S.p.A.) la somma di € 3.890.000,00 (determinazione n. C1183/2009 - impegno n. 22564/2009);

PRESO ATTO che, a fronte del suddetto impegno n. 22564/2009 risultano emessi n. 8 mandati di pagamento per un importo complessivo di € 3.890.000,00 di cui solo il numero n. 53476/2009 di € 500.000,00 è stato effettivamente erogato in data 8 aprile 2010 con mandato rinumerato 9552/2010;

TENUTO CONTO che, con successiva determinazione n. C2756/2009 è stato destinato l'importo di € 1.300.000,00 a valere sul citato impegno n. 22564/2009 per l'attuazione del bando 2009 a favore delle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo;

PRESO ATTO quindi che, sempre a fronte del medesimo impegno, il restante importo di € 2.590.000,00, impegnato e non ancora erogato, è destinabile a parte della copertura finanziaria necessaria all'attuazione del presente Piano Triennale;

PRESO ATTO che lo stanziamento relativo alla Cooperazione nell'esercizio finanziario 2010 (Capitolo B21520), pari a € 490.000,00, è stato regolarmente impegnato e non ancora erogato a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. con determinazione n. B5282/2010 (impegno n. 37829/2010), e che tale importo risulta anche esso destinabile ai fini dell'attuazione del presente Piano Triennale;

PRESO ATTO altresì che, per l'attuazione del presente Piano Triennale, in aggiunta alle disponibilità sopra citate, si rende necessario destinare l'intero stanziamento presente sul Bilancio regionale 2011 (Capitolo B21520) pari a € 2.000.000,00 nonché la disponibilità finanziaria stanziata sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a € 2.000.000,00 per ciascuna annualità;

CHE pertanto, per l'attuazione del presente Piano Triennale sono utilizzabili tutte le somme sopra indicate, per un totale di € 9.080.000,00;

RITENUTO quindi che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Triennale è individuata ed imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che per fronteggiare la crisi economica e finanziaria che investe l'economia laziale è opportuno proseguire l'attività a sostegno della cooperazione impiegando tutte le risorse economiche regionali disponibili, ivi incluse quelle impegnate e non ancora erogate relative alle annualità 2009/2010;

CONSIDERATO che, al fine di proseguire l'operatività della legge di cui all'oggetto è necessario adottare un Piano Triennale da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale nel quale vengano indicati gli indirizzi di programmazione e gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire in materia di cooperazione, nonché le relative risorse economiche disponibili;


RITENUTO, pertanto, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.), di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, all'unanimità

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 20 del 21 luglio 2003, la proposta di Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà attuato, ai sensi della L.R. 20/2003, mediante l'adozione di piani attuativi annuali con i quali verranno individuati gli interventi da realizzare e le relative coperture finanziarie;



216 13 MAG. 2011 R

- che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Triennale è imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 24 del 27 giugno 1996 recante "Disciplina delle Cooperative sociali" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 recante "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della suddetta L.R. n. 20/2003, che prevede l'istituzione presso Sviluppo Lazio S.p.A. di un fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione;

ATTESO che la L.R. n. 20/2003 detta le norme per "la promozione ed il sostegno della Cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 20/2003 la Giunta, sentita la Consulta regionale per la Cooperazione, sottopone al Consiglio la proposta di Piano Triennale per la Cooperazione, con la quale vengono fissati gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 del 25 ottobre 2006 di approvazione del Piano Triennale per la Cooperazione 2006-2008;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 744 del 27.10.2006, n. 824 del 26.10.2007 e n. 732 del 17.10.2008, con le quali sono stati approvati i piani annuali di attuazione rispettivamente per le annualità 2006, 2007 e 2008;

VISTA la proposta di deliberazione Consiliare n. 17710 del 29.09.2009 concernente l'approvazione del Piano Triennale per la Cooperazione 2009-2011;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 17753 del 29.09.2009 concernente l'approvazione del Piano Annuale di Attuazione anno 2009;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11641 del 18.01.2010 il Segretario della Giunta ha restituito alla Direzione Regionale competente i suddetti schemi di deliberazione, in quanto non compatibili con il regime di "prorogatio" all'epoca vigente, che, come noto, consente esclusivamente l'adozione di atti d'ordinaria amministrazione;

PRESO ATTO che nel corso del 2009, al fine di proseguire l'operatività degli interventi di cui alla L.R. 20/2003, con Determinazione n. C0583 del 25 marzo 2009 è stato approvato l'Avviso Pubblico 2009 per la concessione dei finanziamenti per le imprese cooperative e con Determinazione n. C2756/2009 sono state approvate le disposizioni per la concessione dei contributi alle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo Annualità 2009, i cui progetti sono stati approvati con determinazione n. C3676/2009;

PRESO ATTO che la Consulta regionale per la Cooperazione, organo di nomina politica con compiti di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione, alla quale compete il parere preliminare sulla proposta di Piano Triennale per la Cooperazione, è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0027 del 31.01.2011;

PRESO ATTO del parere preliminare favorevole espresso dalla Consulta Regionale per la Cooperazione nella seduta del 31 gennaio 2011, sulle proposte relative sia al Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.) che al Piano Annuale di Attuazione 2011 (D.P.A.), come risulta dal verbale agli atti d'ufficio;

VISTA la L.R. n. 7 del 24.12.2010 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTA la L.R. n. 8 del 24.12.2010 "Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011" ed in particolare l'articolo 7, con il quale si è stabilito che le risorse economiche regionali, fino alla data del 30 giugno 2011, possano essere impegnate nella misura del 50% dello stanziamento annuo;



216 3 MAG. 2011 R

VISTA la D.G.R. n. 197 del 06.05.2011 con quale è stata concessa la deroga alla suddetta limitazione di spesa sul Capitolo B21520;

VISTI i relativi capitoli di copertura finanziaria B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che, nell'esercizio finanziario 2009, è stata impegnata a favore del creditore Agenzia Sviluppo Lazio (oggi Sviluppo Lazio S.p.A.) la somma di € 3.890.000,00 (determinazione n. C1183/2009 - impegno n. 22564/2009);

PRESO ATTO che, a fronte del suddetto impegno n. 22564/2009 risultano emessi n. 8 mandati di pagamento per un importo complessivo di € 3.890.000,00 di cui solo il numero n. 53476/2009 di € 500.000,00 è stato effettivamente erogato in data 8 aprile 2010 con mandato rinumerato 9552/2010;

TENUTO CONTO che, con successiva determinazione n. C2756/2009 è stato destinato l'importo di € 1.300.000,00 a valere sul citato impegno n. 22564/2009 per l'attuazione del bando 2009 a favore delle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo;

PRESO ATTO quindi che, sempre a fronte del medesimo impegno, il restante importo di € 2.590.000,00, impegnato e non ancora erogato, è destinabile a parte della copertura finanziaria necessaria all'attuazione del presente Piano Triennale;

PRESO ATTO che lo stanziamento relativo alla Cooperazione nell'esercizio finanziario 2010 (Capitolo B21520), pari a € 490.000,00, è stato regolarmente impegnato e non ancora erogato a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. con determinazione n. B5282/2010 (impegno n. 37829/2010), e che tale importo risulta anche esso destinabile ai fini dell'attuazione del presente Piano Triennale;

PRESO ATTO altresì che, per l'attuazione del presente Piano Triennale, in aggiunta alle disponibilità sopra citate, si rende necessario destinare l'intero stanziamento presente sul Bilancio regionale 2011 (Capitolo B21520) pari a € 2.000.000,00 nonché la disponibilità finanziaria stanziata sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a € 2.000.000,00 per ciascuna annualità;

CHE pertanto, per l'attuazione del presente Piano Triennale sono utilizzabili tutte le somme sopra indicate, per un totale di € 9.080.000,00;

RITENUTO quindi che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Triennale è individuata ed imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione";

CONSIDERATO che per fronteggiare la crisi economica e finanziaria che investe l'economia laziale è opportuno proseguire l'attività a sostegno della cooperazione impiegando tutte le risorse economiche regionali disponibili, ivi incluse quelle impegnate e non ancora erogate relative alle annualità 2009/2010;

CONSIDERATO che, al fine di proseguire l'operatività della legge di cui all'oggetto è necessario adottare un Piano Triennale nel quale vengano indicati gli indirizzi di programmazione e gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire in materia di cooperazione, nonché le relative risorse economiche disponibili;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.), di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, all'unanimità

- di approvare il Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013 (D.P.T.) di cui all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la copertura finanziaria per l'attuazione del presente Piano Triennale è imputata sui Capitoli B21101 "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive" e B21520 "Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione".
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



D.P.T. Cooperazione
2011-2013





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti

ALLEG. alla DELIB. N. 216 R
DEL 13 MAG 2011

PIANO TRIENNALE PER LA COOPERAZIONE

2011 – 2013

Il presente documento
si compone di n. 40 pagine



**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE e
RIFIUTI**

Dott. Mario Marotta

INDICE

- Prefazione
- Premessa
- La strategia del Piano Triennale
- Obiettivi generali del Piano Triennale 2011-2013
- Obiettivi specifici e strumenti operativi del Piano Triennale 2011-2013:
 1. *Implementazione del Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione;*
 2. *Rinnovo della Consulta regionale per la Cooperazione;*
 3. *Creazione dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione;*
 4. *Rinnovo del Nucleo di Valutazione;*
 5. *Albo regionale delle cooperative.*
- Regole generali per la disciplina della promozione e il sostegno alla Cooperazione
- Processo di internazionalizzazione delle cooperative laziali
- Formazione per le cooperative
- Gestione Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla Cooperazione
- Risorse finanziarie annuali e pluriennali
- Conclusioni
- L.R. n. 20/2003 – Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione
- Definizioni
- Bibliografia



PREFAZIONE

Una amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini non poteva rimanere insensibile di fronte ad un fenomeno, nato più di un secolo e mezzo fa, che affonda le proprie radici su principi cardine rimasti immutati nel tempo, quali l'equità e la solidarietà, l'altruismo e la responsabilità sociale.

Tali valori, che rappresentano precetti fondamentali da cui non può prescindere lo sviluppo sociale, esulano da contesti spazio-temporali, sicchè il fine mutualistico e la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune rappresentano la pietra angolare di ogni forma di convivenza sociale.

Questa è la Cooperazione.

Il modello cooperativo, basato sulla gestione democratica dell'impresa tra gli associati, riflette fedelmente i criteri organizzativi dello Stato di diritto. Su tale impostazione la società cooperativa si muove in equilibrio stabile tra il no profit e l'impresa, tra il concetto di solidarietà e l'attività imprenditoriale, ed al suo interno convivono le ragioni del mercato e lo spirito solidaristico.

Ogni associato esercita la propria attività in collaborazione con gli altri componenti, trasmette le proprie esperienze professionali e fa bagaglio di quelle altrui, contribuendo a rendere la forma cooperativa un veicolo efficace di integrazione socio-culturale. Le eccellenze, gli sforzi ed i risparmi individuali concorrono al raggiungimento di un obiettivo comune costituito dalla realizzazione dei singoli interessi.

L'imprenditore cooperatore non delocalizza la propria azienda, ma trasferisce un "modello di fare impresa" che investe la sfera sociale, economica e culturale, che esalta le peculiarità individuali e le indirizza verso un fine comune. Il modello cooperativo favorisce quindi la nascita di imprese locali, producendo lavoro e servizi sociali, alimenta l'affinamento delle tecniche agricole, l'erogazione di crediti agevolati e la realizzazione di infrastrutture.

Sul territorio della Regione Lazio sono già presenti circa 11.000 cooperative, di cui 8.000 attive: diffondere ed ampliare il modello di imprenditorialità basato sulla responsabilità sociale rappresenta pertanto una sfida estremamente stimolante.

In attuazione degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 20 del 21 luglio 2003, la Regione Lazio è chiamata ad approvare il Piano Triennale per la Cooperazione 2011-2013, attraverso il quale sarà possibile favorire ed incrementare il radicamento territoriale della forma cooperativa nonchè proiettarla su scenari europei ed internazionali.

Gli interventi stabiliti dall'Amministrazione Regionale sono destinati a conferire una fisionomia più certa alla complessa realtà cooperativa e, attraverso incentivi mirati ed una costante attività promozionale, sono finalizzati ad attrarre un sempre maggior numero di operatori verso questo modello di impresa che, impregnato di valori assoluti sempre attuali, rappresenta una valida opportunità di progresso economico e sociale.



Premessa

La globalizzazione dei mercati che ha caratterizzato il decennio appena trascorso ha prodotto radicali trasformazioni nell'economia e nella geografia dello sviluppo mondiale.

La crisi economico-finanziaria internazionale in atto, che ha seguito il processo di globalizzazione, è stata accompagnata da un forte incremento dei costi delle materie prime e alimentari nonché dalla compressione del credito all'impresa. Tali fattori di crisi, innestati in un contesto economico in fase di trasformazione ed assestamento, hanno impedito la stabilizzazione dei mercati ed in futuro potranno comportare pericolose ricadute soprattutto per le economie dei paesi occidentali.

Gli assetti economici e produttivi internazionali, anche quelli più consolidati, sono stati profondamente pregiudicati dalla crisi. Il nostro Paese e la nostra Regione non sono rimasti immuni dal processo recessivo che ne è scaturito e dal quale si stenta ad uscire, con pericolo di stagnazione dell'apparato produttivo ed economico.

In conseguenza della crisi economica, nel Paese si è imposta una politica di restringimento della spesa pubblica e di quella centrale in particolare.

In questo scenario il Lazio, sfruttando al meglio gli asset di cui disponeva, ha cercato di ricollocarsi su mercati propizi con crescenti quote di economia privata, in particolare nei comparti dei Servizi, del Turismo, della Cultura.

Uno sforzo che ha permesso di realizzare importanti performance nella produzione del PIL regionale, ben al di sopra della media nazionale, nella tenuta dell'occupazione, nel consolidamento di alcuni settori manifatturieri e nello sviluppo di produzioni innovative.

La Cooperazione è stata uno dei soggetti trainanti di questo processo e, nell'ultimo decennio, proprio attraverso il suo sistema di solidarietà e di coesione sociale, ha realizzato risultati straordinari contribuendo in modo significativo alla crescita economica ed all'occupazione.

La cooperazione laziale partecipa al PIL regionale per oltre l'8% con oltre 9.300 cooperative (Fonte Ministero dello Sviluppo Economico anno 2008), cosicché la nostra Regione è la seconda d'Italia per presenza cooperativa, superata solo dalla Lombardia. Tale dato percentuale e numerico include le cooperative edilizie, quelle dei prodotti agricoli e di altre categorie minori. Sono invece 4.087 le imprese cooperative iscritte alle associazioni di rappresentanza che nell'anno 2009 potevano beneficiare degli interventi di cui alla L.R. n. 20/2003 (dati rilevati dal mondo cooperativo).

Nell'ultimo anno si sono accentuate le difficoltà a mantenere la produttività del sistema, ed il Paese è precipitato in una crisi preoccupante. Anche il Lazio e Roma sembrano aver esaurito quella spinta che negli ultimi anni gli ha permesso di realizzare performance importanti quasi in controtendenza.

Sono crescenti anche le crisi aziendali e le delocalizzazioni di molte aziende manifatturiere soprattutto del sud della Regione.



Sul presupposto che il processo di globalizzazione in atto è inarrestabile, recentemente in molti ambienti sta maturando una riflessione estremamente seria: l'economia di mercato richiede regole certe la cui adozione è un dovere cogente della politica e delle istituzioni.

Quando il mercato funziona in assenza di regole, come è avvenuto negli ultimi anni, è inevitabile che ne scaturiscano ingiustizie gravi, speculazioni ed appropriazioni in danno dei più deboli, siano essi popoli o paesi.

In un contesto economico-finanziario caratterizzato dalla spregiudicatezza dei comportamenti e da un elevatissimo tasso speculativo, la cooperazione, che è caratterizzata dall'etica e dalla solidarietà, è stata emarginata dalla scena.

Il cambio di clima culturale, la rinnovata considerazione dell'economia sociale di mercato, uniti agli importanti risultati ottenuti dalle società cooperative a beneficio dei territori e delle comunità locali, hanno rinnovato l'interesse per il modello della cooperazione, rendendogli merito.

I risultati positivi conseguiti nel Lazio sono stati raggiunti anche in ragione di una politica, portata avanti soprattutto a livello Regionale, che ha colto il valore e la centralità della forma di impresa Cooperativa.

Ne è testimone la Legge regionale n. 20 del 2003 che delinea il ruolo e l'assetto della cooperazione regionale.

Si è quindi definito il seguente Piano triennale 2011-2013 con il quale sono stati individuati gli assi strategici e le risorse volte a sostenere lo sviluppo del comparto.

Il Piano Triennale 2011-2013 è finalizzato sia a consolidare i buoni risultati ottenuti in passato sia a sostenere le cooperative laziali nella attuale fase economica, caratterizzata da uno stato di crisi e da una forte competizione dei mercati, supportandole nel processo di sviluppo e innovazione.

Alla cooperazione, come già è avvenuto in passato, è richiesto un ruolo strategico nella creazione di nuova impresa, che nella prospettiva triennale prevede una particolare attenzione a due categorie sociali del mercato del lavoro: gli immigrati e le donne.



La strategia del Piano Triennale (DPT)

L'obiettivo del legislatore regionale, secondo quanto previsto dalla legge 20/2003 sulla cooperazione, è quello di fissare un programma pluriennale finalizzato al concreto collegamento del sistema delle Imprese Cooperative, valorizzando la loro specifica caratteristica di creare una migliore e più qualificata occupazione.

Con la Legge Regionale 20/2003 sulla cooperazione, ed in particolare con il suo piano triennale, si determinano approcci moderni alla gestione delle politiche dell'innovazione e dello sviluppo, applicando una strategia di *governance* che consente di armonizzare le politiche pubbliche regionali con le iniziative presenti sul territorio, in modo da favorire i processi di innovazione e lo sviluppo sostenibile nella Regione Lazio

Il Piano Triennale per la cooperazione (Documento di Programmazione Triennale di riferimento) è una programmazione previsionale degli interventi e delle iniziative che si intendono realizzare, e tiene conto del programma economico sociale regionale generale. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante il piano annuale (Documento di Programmazione Annuale) che contiene la previsione degli interventi ed il cronogramma di ogni singola iniziativa regionale.

Da un punto di vista normativo siamo in presenza di due discipline parallele: da un lato la legislazione regionale in materia di sviluppo ed occupazione, inclusa la legge in materia di cooperazione, e dall'altro le politiche comunitarie espresse dal Consiglio Europeo.

L'innovazione è infatti uno dei pilastri della "strategia di Lisbona" adottata dal Consiglio Europeo nel marzo 2000, quando emerse chiaramente la necessità di attuare misure volte a garantire una migliore integrazione dell'innovazione nello spazio europeo della conoscenza.

La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione rappresentano propulsori importanti della società dei saperi, e gli sforzi per promuoverli devono essere ottimizzati mediante una strategia integrata, che includa una maggiore competitività sui mercati dei prodotti, un migliore accesso al capitale di rischio, un investimento straordinario e decisivo sull'aumento e la qualità dell'occupazione, una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e una maggiore diffusione dei sistemi in rete e delle tecnologie.

Le più recenti scelte del Consiglio d'Europa hanno confermato la validità degli obiettivi fissati dall'agenda di Lisbona e dai successivi Consigli, sostenendo la necessità di accelerare le riforme che devono riguardare tutti i settori.

L'importanza della competitività è stata anticipata nel terzo rapporto sulla Coesione Economica e Sociale che si intitola "*competitività regionale e occupazione*", che per il periodo 2007/2013, assorbe l'obiettivo 2 o l'obiettivo 3 del precedente periodo di programmazione.



All'interno dei due ambiti prioritari di "*competitività regionale e occupazione*", sono quattro i temi cofinanziati dal FESR e dal FSE che dovranno anche essere privilegiati dalle politiche di sostegno regionale:

- **Società della conoscenza e dell'innovazione:** miglioramento delle capacità regionali in materia di Ricerca e Sviluppo, **promozione dell'innovazione**, miglioramento dell'accesso delle PMI alle tecnologie di punta e **ai servizi per l'innovazione**; sostegno alla creazione di nuova impresa attraverso l'Università e le imprese esistenti con l'utilizzazione di nuovi strumenti finanziari e incubatori;
- **Ambiente e prevenzione dei rischi:** investimenti nelle infrastrutture legate a NATURA 2000, promozione dell'integrazione delle tecnologie e di misure di prevenzione dall'inquinamento nelle PMI, recupero dei siti industriali dismessi, promozione del trasporto urbano sostenibile, sviluppo delle energie rinnovabili; prevenzione dei rischi naturali e tecnologici attraverso lo sviluppo di piani d'emergenza;
- **Accessibilità ai servizi d'interesse economico generale:** connessioni stradali alle reti Transeuropee, rafforzamento delle reti secondarie per il collegamento alle reti regionali principali (stradali, ferroviarie, aeroportuali, porti e piattaforme multimodali); promozione dell'accesso delle PMI alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; assicurare alle PMI l'accesso ad altri tipi di servizi d'interesse generale.
- **I Servizi a rete** attraverso i proventi finanziati alle Associazioni di rappresentanza del Movimento Cooperativo, o per il tramite dei loro centri servizi; forte connessione con i servizi alle PMI sostenuti dalla rete delle agenzie regionali.

E' in questo scenario che è inserita la Legge Regionale sulla cooperazione, volta a rispondere sia alle esigenze di qualificazione e crescita del sistema delle imprese cooperative della nostra regione, sia alla loro necessità, così come per le altre PMI, di reperire risorse e servizi volti a consentirgli di affrontare i processi di innovazione e competizione dettati dal nuovo contesto globalizzato, inteso sia come fenomeno culturale pervasivo sia come processo tecnico-economico.

In un contesto di progressiva recessione dell'economia italiana ed europea, le cooperative negli ultimi anni hanno confermato le performance positive già raggiunte in passato in materia di crescita dell'occupazione, realizzando un + 6% contro la media regionale dell' 1,6% e quella nazionale dello 0,8%.

Pur avendo riscontrato le notevoli potenzialità di sviluppo dei servizi alle persone, dei servizi al territorio e dell'innovazione dei servizi di supporto al business, le imprese cooperative hanno comunque bisogno di specifici sostegni alle loro capacità competitive su un mercato sempre più esteso (internazionalizzazione) ed aperto, e di essere supportate nell'orientamento all'innovazione tecnologica e organizzativa.



La Net Economy, con il suo sistema di rete, impone anche alle imprese cooperative delle specifiche offerte di servizi e contemporaneamente fornisce le opportunità per adeguarsi al sistema: si considerano strategici per la crescita del sistema cooperativo adeguati percorsi di formazione di tutte quelle figure professionali in grado di offrire competenze e servizi ad alto contenuto innovativo, di formare figure in grado di garantire capacità nel management e nel controllo di gestione delle cooperative, nonché specifici percorsi formativi finalizzati a sostenere la *governance* delle imprese cooperative, in particolare nei processi di innovazione, di accesso al credito ed alla finanza di rischio e nei processi di internazionalizzazione.

Considerata inoltre la struttura del sistema cooperativo Laziale, caratterizzata da "piccola e micro impresa", assume rilevanza prioritaria una politica che favorisca e orienti l'aggregazione e la crescita dimensionale delle cooperative.




Obiettivi generali del Piano Triennale 2011-2013

Sono stati individuati i seguenti obiettivi generali del Piano Triennale 2011 – 2013:

- 1) Promozione e diffusione della cultura e dell'imprenditorialità cooperativistica;
- 2) Finalizzazione dei Finanziamenti atti a favorire il processo di consolidamento e riqualificazione delle Imprese Cooperative;
- 3) Disponibilità di adeguate risorse anche al fine di patrimonializzare le cooperative del Lazio;
- 4) Visibilità del Movimento Cooperativo rivolto alla promozione di nuove imprese;
- 5) Organizzazione regionale per la cooperazione – Osservatorio;
- 6) Conferenza Programmatica per la cooperazione.



La realizzazione dei suddetti obiettivi potrà avvenire attraverso:

1. la diffusione culturale del modello d'impresa cooperativa a partire dalla scuola (ultimi anni Istituti Tecnici e Professionali), buona prassi di Corporate Social Responsibility –CSR; ciò consente di promuoverla come esempio di *modello* d'Impresa a Responsabilità Sociale, finalizzato ad uno sviluppo competitivo e durevole dell'economia nella nostra Regione e nell'Europa in generale, sostenendo così il sistema ed i valori stessi dell'impresa cooperativa, quali la partecipazione e la qualità della vita del socio lavoratore, l'attenzione al territorio in cui l'impresa cooperativa nasce ed opera, applicando i principi e la pratica della mutualità prevalente;
2. iniziative e/o progetti delle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo finalizzati a realizzare ed integrare la crescita dimensionale del settore e migliorare competenze adeguate e specifiche nonché attraverso il sostegno alle imprese cooperative e, più specificatamente, l'offerta di servizi reali e di un sistema di assistenza tecnica qualificato ed adeguato alle esigenze di gestione e sviluppo dell'imprenditorialità in un contesto di competizione europea e mondiale come quello della società dell'Informazione e della Comunicazione. Per sostenere il sistema cooperativo, oltre a riservare risorse per le spese di costituzione e di impianto di nuove cooperative, si dovrà intervenire anche in favore di quelle già esistenti in tutto il territorio regionale al fine di sostenere la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali. Attraverso la programmazione della Regione Lazio in materia di internazionalizzazione, di cui al "Quadro di riferimento dei processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio", dovranno essere eliminati i vincoli che incontrano le PMI cooperative nell'avviamento di processi di apertura internazionale, fornendo adeguati supporti attraverso l'attivazione di servizi di assistenza



informativa-formativa, commerciale, manageriale, finanziaria attraverso la rete delle Agenzie Regionali;

3. la programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), aumentando notevolmente le risorse orientate alle imprese cooperative, in particolare per quelle di produzione, di lavoro e di servizi, agevolando l'accesso a specifiche fonti di finanziamento previste dalle normative nazionali e regionali (es. L.488/92, L. 140/96, L.R. 2/2003) e dai Programmi Comunitari in materia di innovazione o di accesso ai capitali di rischio, per gli investimenti materiali, e prevedendo anche altre modalità di incentivi quali l'abbattimento progressivo dell'IRAP in funzione della maggiore occupazione creata a parità di fatturato o di risorse impegnate;
4. l'aumento della "visibilità" del mondo cooperativo, riconoscendo e definendo il sistema "Cooperazione" all'interno dello Statuto Regionale, favorendo ed assicurando una maggiore presenza e rappresentanza in specifici Organismi ed Agenzie istituzionali regionali, nazionali ed internazionali, sostenendo apposite azioni divulgative nelle scuole di ogni ordine e grado delle Province del Lazio, nonché prevedendo specifiche iniziative finalizzate alla sua diffusione, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie. E' opportuno proporre un'azione di coordinamento ed implementazione delle funzioni organizzative e delle risorse umane dedicate dalla Regione al sistema cooperativo. E' dunque necessario riorganizzare e coordinare le funzioni svolte con le risorse umane regionali che si occupano a vario titolo di cooperazione, al fine di rendere più chiaro ed efficace il rapporto della Regione con il sistema delle imprese cooperative;
5. la gestione unitaria delle politiche e delle strategie a sostegno del sistema delle imprese cooperative laziali in quanto la cooperazione, realtà produttiva assai vasta, ricade nell'ambito di operatività di vari Assessorati, le cui competenze settoriali potrebbero comunque rimanere immutate. Le sedi naturali di tali politiche sono da individuare nell'Assessorato alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti e nella Consulta Regionale per la Cooperazione, il cui ruolo deve essere rafforzato in rapporto al peso che la cooperazione ha nella produzione della ricchezza nel Lazio. Oltre alla costituzione di un Organismo volto a collegare i vari Assessorati competenti in materia di cooperazione e all'attivazione effettiva dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione, è necessario destinare adeguate risorse al sistema cooperativo.
6. lo sviluppo, anche in considerazione delle modifiche del tessuto imprenditoriale che hanno seguito la globalizzazione e la velenosa crisi economica, di un meccanismo di confronto



partecipativo che assicuri alle rappresentanze del mondo cooperativo un contraddittorio diretto con le Istituzioni ed i territori. Per tale motivo si intendono proseguire i lavori della Conferenza Programmatica e le riunioni partecipative territoriali per la definizione delle politiche da intraprendere.

Tali obiettivi generali possono così essere materialmente perseguiti:

- il primo attraverso la promozione, la diffusione e la cultura del modello d'impresa cooperativa, sia di nuova costituzione che esistente, attraverso i principi e la pratica della mutualità prevalente;
- il secondo attraverso significative integrazioni e modifiche della legislazione regionale mediante un raccordo tra le attività di assistenza delle Associazioni di rappresentanza con le attività degli Enti, delle Istituzioni e dei soggetti preposti all'innovazione e all'internazionalizzazione sia su base regionale che nazionale;
- il terzo attraverso la programmazione economico finanziaria regionale, DPEFR, garantendo alle imprese cooperative non solo l'accesso ad adeguati fondi a valere sulla Legge Regionale, ma anche una adeguata presenza e partecipazione, con una qualificata e specifica politica della formazione capace di rispondere ai bisogni cooperativi che, nell'indistinto mondo delle PMI, non sempre vengono considerati per iniziative promozionali e per l'accesso ai fondi derivanti da misure POR, da apposite leggi regionali e nazionali e da fondi e iniziative congiunte Regione-Lazio -ICE;
- il quarto consentendo anche al Movimento Cooperativo riconosciuto l'accesso ad idonee risorse verso la società della comunicazione e dell'informazione;
- il quinto attraverso il rafforzamento del ruolo della Consulta Regionale della Cooperazione che deve essere espresso in rapporto al reale peso che la cooperazione ha nella produzione della ricchezza nel Lazio;
- il sesto attraverso il confronto tra le esigenze del movimento cooperativo, il territorio e le Istituzioni, da realizzare attraverso la Conferenza Programmatica per la Cooperazione, luogo di dibattito e di valutazione di possibili scenari futuri per il settore.

In tale perimetro dovranno essere privilegiate tutte quelle azioni volte a consolidare il patrimonio delle imprese cooperative laziali ed in particolare:

- sviluppare e sostenere strategie di crescita dimensionale, attraverso processi di integrazione;
- favorire processi di capitalizzazione e patrimonializzazione al fine di favorire l'accesso al credito;
- rafforzare il management e le attività gestionali attraverso idonei percorsi formativi;
- sviluppare processi di innovazione tecnologica di processo e di prodotto;



- sostenere e accompagnare idonei percorsi di internazionalizzazione;
- favorire processi di ristrutturazione e riqualificazione delle cooperative riposizionandole su innovativi segmenti produttivi;
- attivare azioni rivolte alla promozione di nuove imprese cooperative con particolare attenzione alla crescita occupazionale di figure sociali quali donne, immigrati e diversamente abili;
- promuovere progetti di nuova cooperazione in attività innovative;
- promuovere progetti di nuova cooperazione in territori ad economia fragile.



Obiettivi specifici e strumenti operativi del Piano Triennale 2011-2013

Gli obiettivi specifici e gli strumenti operativi previsti dal presente Piano Triennale per la Cooperazione sono:


1. Implementazione del Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione;
2. Rinnovo della Consulta regionale per la Cooperazione;
3. Creazione dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione;
4. Rinnovo del Nucleo di Valutazione;
5. Albo regionale delle cooperative.

1. Implementazione del Fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione

Tale Fondo va implementato convogliandovi non solo i fondi propri regionali, ma richiamando o collegando parte delle risorse decentrate dal Ministero delle attività Produttive nel Fondo Unico Regionale, nonché specifici proventi derivanti dalla programmazione comunitaria. Ciò consentirebbe a numerose imprese cooperative di fruire effettivamente dei contributi e in particolare di accedere ai "de minimis" fino al limite massimo di € 500.000 in tre anni (Regime di aiuto innalzato causa crisi economica mondiale ed in vigore fino al 31/12/2010). Perseguire questi obiettivi non richiede nessun intervento legislativo, essendo sufficiente l'adozione di apposite delibere e determinazioni consentite dalle leggi "Bassanini". Le imprese cooperative laziali avrebbero così, da un lato, la possibilità di ottenere, almeno a parità effettiva di condizioni con le altre imprese, un ammontare complessivo di finanziamenti di molto superiore a quello attuale: dall'altro, pur nel limite del "de minimis", le risorse complessivamente attivabili sarebbero sufficienti per coprire la maggior parte degli interventi di costituzione e nuovo impianto, o di innovazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione che si renderanno necessari.

Il Fondo, attraverso la programmazione triennale, sarà inoltre finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:

- a. finanziamento di attività di informazione e promozione cooperativa;
- b. finanziamento di specifici programmi di assistenza tecnica a progetti delle imprese cooperative ed alla promozione e nascita di nuove cooperative;
- c. progetti speciali di promozione o assistenza di cooperative in particolari territori;
- d. finanziamento, in conto capitale, di progetti di imprese cooperative per interventi di nuova costituzione e/o ampliamento e riconversione di attività già esistenti;



- e. finanziamento, in conto capitale, di progetti di imprese cooperative per interventi finalizzati a processi di innovazione e sviluppo tesi all'aumento e la qualità dell'occupazione;
- f. finanziamento, in conto interesse, di progetti di imprese cooperative per interventi anche infrastrutturali volti a processi di innovazione e sviluppo, o per una maggiore competitività sui mercati dei prodotti, per un migliore accesso al capitale di rischio e una maggiore diffusione dei sistemi in rete e delle tecnologie.


Per il perseguimento dell'obiettivo a) il finanziamento di attività di informazione e promozione cooperativa potrà essere realizzato attraverso la costruzione di un sistema informativo, reso fruibile sia attraverso l'utilizzo di Internet, sia attraverso gli sportelli permanenti o temporanei già attivati e/o da attivare presso le sedi territoriali delle Associazioni Cooperative Riconosciute, i GAL, gli ambiti di programmazione negoziata, o in sinergia con gli sportelli della rete delle Agenzie Regionali.

Per il conseguimento dell'obiettivo b) il finanziamento di attività di assistenza tecnica a specifici programmi/progetti delle imprese cooperative ed alla nascita di nuove cooperative (dalla predisposizione dei business plan al tutoraggio) potrà essere attuato attraverso qualificate strutture specialistiche indicate dalle Associazioni.

Per il conseguimento dell'obiettivo c) il finanziamento di progetti speciali che riguardano particolari categorie di cooperative e/o territori o tematiche, potrà essere attuato attraverso le Associazioni o organismi da esse indicati.

Pertanto i finanziamenti alle associazioni dovrebbero essere erogati in rapporto alle attività (a, b e c) svolte dalle stesse associazioni per il sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative e la loro entità dovrebbe essere commisurata, almeno in parte, al numero ed alla qualità degli interventi effettuati nonché ai risultati ottenuti. I beneficiari finali ai quali saranno erogati i finanziamenti saranno le Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo riconosciute con decreto del Ministero delle Attività Produttive e loro centri servizi in forma cooperativa (art.3 D.lgs 220 del 2/8/2002); per questa tipologia di finanziamenti, non operando il regime "de minimis", si può stimare, che con le previsioni attuali, potranno essere finanziati più progetti per ogni anno.

Gli ulteriori obiettivi (d, e, f) sono volti a favorire il finanziamento per la nascita e la costituzione di nuove imprese cooperative e per lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti, favorendo il finanziamento in conto capitale ed in servizi reali, per favorire processi di innovazione e di integrazione di sistema finalizzati all'internazionalizzazione delle PMI cooperative. Ciò consentirebbe a numerose imprese del mondo cooperativo di fruire di adeguati contributi accedendo pienamente ed in numero significativo ai contributi "de minimis" sia in conto capitale che in servizi reali. I beneficiari finali ai quali saranno erogati i finanziamenti sono le imprese cooperative e loro consorzi iscritte all'albo nazionale e/o regionale degli enti cooperativi di cui all'art.15 del Dlgs



220/2002, in regola con la revisione, nonché le imprese cooperative e consorzi di recente costituzione (non oltre 6 mesi anche se prive di iscrizione all'Albo).

Sono escluse le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, e quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, dell'agricoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato della Comunità Europea) e dell'esportazione i cui progetti potranno essere finanziati con le modalità previste dai regolamenti comunitari specifici.

2. Rinnovo della Consulta regionale per la Cooperazione

L'art. 6 della richiamata legge regionale prevede l'istituzione della Consulta Regionale per la cooperazione composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede o un suo delegato;
- b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di attività produttive;
- c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo;
- e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

Al Presidente della Consulta è riservata la facoltà di consultare e di convocare oltre alle figure professionali previste dai commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo della legge regionale 20/2003 anche esperti nelle materie da approfondire in sede di Consulta regionale.

Ai componenti della Consulta compete il gettone di presenza, il rimborso spese ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Con decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0027 del 31/01/2011, è stata già rinnovata la Consulta Regionale per la Cooperazione e nominati i nuovi componenti:

- On.le Di Paolantonio Pietro, Presidente - Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti
- On.le Francesco Saponaro.- Presidente della X Commissione Consiliare Permanente
- On.le Gina Cetrone - Vice Presidente della X Commissione Consiliare Permanente
- On.le Annamaria Tedeschi Vice Presidente della X Commissione Consiliare Permanente
- Dott. Francesco Pastore, esperto in materia di attività produttive
- Arch. Riccardo Monachesi, dirigente dell'Area Infrastrutture e reti Territoriali per lo Sviluppo Economico della Direzione Attività Produttive e Rifiuti



1. acquisire, raccogliere ed elaborare dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i format previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);
2. effettuare la valutazione sistematica dei dati di cui al punto 1 ai fini della programmazione regionale;
3. curare il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;
4. predisporre e gestire progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

Attualmente, grazie alle rilevazioni statistiche fornite dagli uffici della Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico, riscontriamo la presenza nel territorio di circa 9.775 cooperative, che nel 2008 risultavano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale.

Il servizio tecnico dell'Osservatorio è pertanto di fondamentale importanza per un costante controllo e supporto alle società cooperative, dovendo evidenziare i dati relativi ai settori della produzione e del lavoro, di quello edilizio, sociale e di altre categorie.

L'Osservatorio regionale della cooperazione inviterà tutte le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 15 del D.lgs.220/2002 a segnalare tutte le notizie necessarie ad avviare concretamente l'azione di censimento, monitoraggio e valutazione del mondo cooperativo.

Tali attività consentiranno una prima analisi generale del fenomeno cooperativo che certamente fornirà importanti indicazioni e dati per singoli comparti di attività.

Altro scopo dell'Osservatorio è quello di fornire un'anagrafe delle cooperative attive esistenti, raccordandosi con gli altri Assessorati competenti in materia di cooperazione. All'interno di questa anagrafe sarà prioritario individuare le cooperative interessate o in grado di partecipare all'azione di internazionalizzazione delle PMI laziali in corso di attuazione da parte della Giunta Regionale.

4. Rinnovo del Nucleo di Valutazione

Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive e politiche dei Rifiuti è istituito il Nucleo di valutazione, con compito di esaminare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria delle domande per l'accesso ai contributi presentate dalle cooperative e relativi consorzi istruite da Sviluppo Lazio S.p.A. e/o dalle altre società della rete, e successivamente formulare la graduatoria definitiva dei progetti presentati secondo i criteri di valutazione.

Il Nucleo è composto da un Presidente (come previsto dall'art.8 della L.R. del 21 luglio 2003 n. 20) scelto tra i Dirigenti appartenenti alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive e/o il Dirigente dell'area competente per materia; da tre membri di cui due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D in possesso dei necessari requisiti di professionalità,



competenza e imparzialità e di un dipendente di categoria non inferiore alla C con compiti di segretario. I funzionari regionali devono essere scelti tra coloro che hanno particolari esperienze nel settore della cooperazione, dell'innovazione e della formazione.

I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

Le riunioni sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto della nomina.

In particolare il Nucleo di Valutazione procede ai seguenti adempimenti:

- a) formula le graduatorie delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
- b) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
- c) inoltra l'elenco delle graduatorie delle domande di cui alle lettere a) e b) al Direttore regionale entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori.

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0544 del 24/11/2010 è stata così modificata la composizione del Nucleo di Valutazione:

- Dott. Mario Marotta - Presidente
- Arch. Riccardo Monachesi – Dirigente
- Geom. Riccardo Sterlicchio – Funz. Cat. D
- Rag. Simona Salza con funzioni di segreteria

5. Albo regionale delle cooperative

Alla luce di quanto previsto dal Disegno di Legge Governativo del settembre 1998 riguardante - tra l'altro - la nuova disciplina del socio-lavoratore di cooperative, si dovrebbe consentire l'accesso a benefici e contributi regionali soltanto alle imprese cooperative iscritte ad un apposito Albo delle Cooperative, che prevede fra l'altro, come requisito di ammissione, la certificazione dei Bilanci per tutte le Cooperative per cui è prevista. Per poter godere delle agevolazioni previste dalla legge le cooperative, inoltre, dovranno essere state sottoposte a revisione nell'ultimo biennio senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori.



Regole generali per la disciplina della promozione e il sostegno alla Cooperazione

Promozione della Cooperazione – Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti previsti dalla L.R. 20/03:

- a) Le organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministero delle Attività produttive e loro centri servizi in forma cooperativa (art.3 Dlgs 220 del 2/8/2002)
- b) Le imprese cooperative e loro consorzi iscritte all'albo nazionale e/o regionale degli enti cooperativi di cui all'art.15 del Dlgs 220/2002
- c) Le imprese cooperative e consorzi di recente costituzione (non oltre 6 mesi anche se prive di iscrizione all'Albo)

Sono escluse le cooperative ed i settori non previsti dalla Legge regionale 20/2003.

I contributi sono concessi per promuovere e sviluppare il sostegno alla cooperazione in coerenza con il Piano Triennale per la Cooperazione e relativi Piani Annuali di Attuazione .

Presentazione delle domande per l'accesso ai contributi

Le Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo possono presentare le domande per ottenere contributi regionali secondo le modalità fissate dallo specifico provvedimento amministrativo, con il quale vengono prescritti i criteri di accesso e di presentazione dei progetti che verranno successivamente approvati con Determinazione Dipartimentale.

In ogni caso la documentazione contabile inerente il programma approvato, costituita dai titoli originali, nonché i progetti stessi, dovranno essere conservati, in maniera riservata, presso gli uffici dei soggetti beneficiari per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo, essendo previsto il potere dell'Amministrazione regionale di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi dei richiedenti.

Per quanto attiene le cooperative ed i relativi consorzi verrà pubblicato un Avviso Pubblico con il quale saranno specificate le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità delle stesse, nonché il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento.

Concessione

Entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione delle graduatorie relative all'Avviso Pubblico per le Cooperative, il Direttore regionale alle attività produttive e rifiuti:



- a) approva la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, e dispone la pubblicazione sul BURL;
- b) approva l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
- c) trasmette a Sviluppo Lazio gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

Erogazione

Sviluppo Lazio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria delle cooperative ammesse a contributo, invia ai beneficiari un apposito atto di impegno contenente le specifiche condizioni alle quali è soggetta l'erogazione del contributo.


L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata da Sviluppo Lazio secondo le seguenti modalità:

- a) qualora sia stato richiesto l'anticipo pari al 50% del contributo ammesso, questo sarà erogato alla sottoscrizione dell'atto di impegno tra il beneficiario e Sviluppo Lazio, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il restante 50% sarà erogato previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata e del completamento dell'intervento ammesso.
- b) qualora non sia stato richiesto l'anticipo, il 50% sarà erogato all'atto di presentazione di uno stato di avanzamento lavori di pari importo. Il restante 50% del contributo sarà erogato previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata al completamento dell'intervento ammesso.

Monitoraggi e controlli

Sviluppo Lazio, di concerto con gli uffici regionali, effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi trasferiti e svolge periodicamente attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti per la cooperazione.

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive e rifiuti si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo sullo stato di attuazione dei progetti.



Processo di internazionalizzazione delle cooperative laziali

La normativa regionale di riferimento per la programmazione in materia di internazionalizzazione è la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “*Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio*”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte prima-seconda, n. 21 del 7 giugno 2008. Lo scopo di tale normativa è sostenere la competitività del sistema delle piccole e medie imprese laziali a livello internazionale, promuovendo forme di aggregazione tra le piccole e medie imprese laziali e disciplinando gli interventi economici a sostegno della loro internazionalizzazione

Il Piano triennale per la cooperazione e quello annuale debbono integrarsi con la nuova normativa regionale in materia di internazionalizzazione ottimizzando così le risorse economiche messe a disposizione per definire:

- le “modalità di implementazione delle attività di internazionalizzazione”;
- gli “strumenti a supporto delle attività di internazionalizzazione”.

Il nuovo quadro normativo regionale offre una prima identificazione delle aree di interesse per l'attività di internazionalizzazione quali:

- a) interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale, consistenti in iniziative regionali da attuare anche in accordo con altri enti ed organismi operanti a livello regionale e statale;
- b) interventi diretti di sostegno, consistenti nella concessione, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 della L.R. 5/2008, di contributi alle PMI in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi, per consentire la più ampia partecipazione possibile e l'ottimizzazione dell'intervento regionale.

Il programma degli interventi, in particolare, individua:

- a) le azioni specifiche da realizzare, indicando eventuali priorità tra gli stessi;
- b) i Paesi esteri obiettivo della promozione dell'export laziale;
- c) le indicazioni per l'elaborazione e l'attuazione dei singoli progetti di intervento;
- d) le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all'estero, con particolare riguardo a contraffazioni e violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nei limiti delle competenze regionali;
- e) le relative coperture finanziarie.


Inoltre lo stesso programma prevede (all'art. 3) interventi indiretti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) che consistono, in particolare, in progetti



- a) la realizzazione di attività di promozione del sistema economico produttivo laziale all'estero, di valorizzazione internazionale delle produzioni, del lavoro e del territorio regionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma, intese operative e convenzioni per l'attuazione di iniziative in collaborazione con enti e organismi regionali, statali e internazionali;
- b) lo sviluppo di progetti volti a diffondere e migliorare la cultura d'impresa, a valorizzare la qualità della struttura e del sistema produttivo, nonché la qualità delle produzioni e del lavoro;
- c) l'elaborazione di analisi di mercato, database, studi e ricerche settoriali per la diffusione della cultura economica e il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;
- d) l'organizzazione di tavoli, seminari, convegni, dibattiti, iniziative di formazione per gli operatori del settore relativamente agli aspetti specialistici delle tematiche connesse ai mercati internazionali ed alla cooperazione internazionale;
- e) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;
- f) l'organizzazione di missioni istituzionali e tecniche per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali;
- g) la creazione di una rete internazionale che aiuti le imprese laziali nei mercati esteri definiti prioritari, sostenendo strutture già esistenti o attivate temporaneamente dalla Regione e finalizzate a favorire l'export regionale;
- h) la diffusione delle informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie nonché sugli strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e comunitario anche attraverso la promozione di stabili rapporti con le strutture dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- i) la realizzazione ed il cofinanziamento di progetti di sistema che coinvolgono altri soggetti pubblici o privati;
- l) ogni intervento di sistema compatibile con le finalità della presente legge.

Si sottolinea la forte connessione esistente tra attività di internazionalizzazione economica e attività di cooperazione allo sviluppo, che comporta la necessità di creare una rete di rapporti con le Istituzioni da un lato e gli operatori presenti sul territorio dall'altro, al fine di potenziare e valorizzare al meglio, anche per le PMI Cooperative, lo sviluppo di una cultura sistemica sia a livello territoriale (Istituzioni locali, sistema bancario ecc.) sia a livello imprenditoriale.

Nella ferma convinzione che la gestione delle relazioni economiche debba essere integrata da una concreta attenzione al dialogo culturale, ricercando il binomio che tende a coniugare la solidarietà e la cooperazione con l'economia e le sue leggi, le strategie di internazionalizzazione economica appaiono fortemente congiunte a quelle di cooperazione economica, coinvolgendo fattivamente le Associazioni di categoria, i Consorzi all'Export e le singole Imprese.



La Regione prevede, fra i progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi, l'attivazione, anche attraverso l'ufficio di Bruxelles, di tutte quelle procedure idonee ad ottenere il finanziamento dell'Unione Europea per la creazione di società miste sia nei PVS che nei PET ed in Italia, nonché l'organizzazione di un sistema informativo per favorire la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali e comunitarie, avvalendosi dell'Unità territoriale Lazio.



Formazione per le cooperative

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma a) punto 2 della L.R. 20/2003 occorre proporre scelte operative per la realizzazione di attività di formazione.

Alla luce della riforma degli articoli del Codice Civile disciplinanti le società cooperative e della riforma del diritto societario (L. n. 142/2001 e L. n. 241/2001), si è reso necessario formare specifiche professionalità per gli operatori del settore: amministratori, soci delle cooperative e giovani che intendano intraprendere percorsi nella cooperazione nonché tutte quelle figure professionali che necessitano di aggiornamenti e innovazioni formative.

Tra le principali novità introdotte nel quadro normativo regionale in materia di formazione è importante segnalare la *L.R. n. 10 del 14 luglio 2008 - Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati*. In particolare tale legge è volta da un lato a rafforzare l'integrazione degli immigrati, rimuovendo ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, dall'altro a promuovere ed agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonché a favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati. Tale legge esprime dunque la volontà della Regione, in complementarietà con gli interventi cofinanziati dal FSE, di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale nonché di valorizzare il lavoro degli immigrati (Asse III) nell'ottica di rafforzare le loro opportunità occupazionali (Asse II). Diverse realtà cooperative sono caratterizzate da una forte presenza di soci, soci lavoratori e dipendenti immigrati.

La strategia di sviluppo delle risorse umane e della loro qualificazione risulta fortemente innovativa rispetto al tradizionale sistema di formazione professionale regionale, promuovendo appositi progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi immediatamente spendibili.

Aggiornare e qualificare il personale delle imprese cooperative significa creare nuove opportunità, ridurre le probabilità di disoccupazione e di cronicizzazione delle condizioni di impiego marginale e sommerso.

Le caratteristiche degli interventi e delle utenze dovranno tener conto:

- di sinergie e integrazioni fra sistemi di formazione e istruzione e politiche della formazione e del lavoro Programma Operativo FSE 2007-13;
- dell'architettura degli interventi di sviluppo delle risorse umane e di inserimento nel mondo cooperativo.

La precedente e positiva esperienza finalizzata alla realizzazione del progetto Coop. In. Form. - Programma integrato per lo sviluppo delle competenze nelle imprese cooperative del Lazio, relativa all'Avviso Pubblico "Sviluppo delle Imprese Cooperative", che ha coinvolto circa 1150 soci, soci lavoratori e dipendenti di cooperative nel Lazio e 130 cooperative, dimostra la continua e costante

esigenza di aggiornare le competenze degli operatori che a vario titolo, con ruoli e responsabilità diverse, lavorano presso imprese cooperative.

Questa esigenza è rilevata anche nell'*Accordo per la programmazione e l'integrazione delle attività di Formazione Continua*, tra la Regione Lazio (Assessorato regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo studio e Assessorato regionale al Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili) e le parti sindacali e datoriali. L'Accordo è finalizzato a promuovere la condivisione di linee di intervento in materia di formazione continua e permanente (lifelong learning) e a perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona, rendendo possibile la ricostruzione di un quadro conoscitivo completo del sistema di formazione continua regionale, che costituisce la base della futura programmazione degli interventi.


Le risorse finanziarie necessarie per organizzare quanto sopra previsto, potranno essere reperite in parte da contributi delle Province e della Regione a valere sulle risorse del Programma Operativo FSE 2007-2013, sia attraverso nuove e specifiche Sovvenzioni Globali attivate sui residui fondi regionali.

Sono quattro le macro-aree di attività attraverso le quali dovrebbe svilupparsi l'azione di ricerca formazione e orientamento del sistema cooperativo:

- a) **Attività di ricerca-intervento** per dimensionare il rischio di espulsione del personale dalle imprese cooperative, per definire il ruolo della cooperazione come sistema per ridurre l'impatto della crisi sul sistema occupazionale, per identificare spazi di riconversione e sviluppo.
- b) **Attività di impostazione dell'offerta formativa** (seminari di sensibilizzazione, attività di orientamento, studio di fabbisogni, individuazione di figure professionali target, sviluppo del progetto di formazione continua, azioni volte ad introdurre la rendicontazione sociale e ambientale, ecc.).
- c) **Attività di formazione** suddivise in due percorsi: uno rivolto alla formazione continua di personale già operante in cooperative di piccole e medie dimensioni, l'altro rivolto a non occupati per proporre il modello cooperativo come attività lavorativa autonoma.
- d) **Attività consulenziali e servizi reali** quali tutoraggio nell'avvio di attività cooperative, networking, indagini di mercato, analisi organizzative, sostegni all'avviamento di impresa, sostegno ai fabbisogni di riconversione, risanamento finanziario, commerciale e produttivo.

Quanto sopra potrà essere istituzionalizzato tramite uno specifico protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Centrali Cooperative riconosciute.

Lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa nel territorio della Regione Lazio sarà attuato attraverso interventi formativi programmati e concordati con gli Enti di Formazione accreditati, appartenenti a ciascuna centrale cooperativa regionale.



La realizzazione degli interventi formativi avverrà attraverso la stipula di convenzioni con l'ente bilaterale della cooperazione regionale.


Gli interventi formativi saranno rivolti agli amministratori, ai soci delle cooperative e a coloro che vogliono intraprendere il percorso dell'autoimprenditorialità attraverso la formula della società cooperativa.

I settori su cui formulare annualmente gli interventi saranno approvati dalla Consulta Regionale per la Cooperazione.

La Regione Lazio nell'ambito della formazione da erogare al mondo cooperativo, si prefigge gli obiettivi di:

- diffondere la cultura formativa;
- concorrere allo sviluppo e al consolidamento delle attività delle cooperative;
- accompagnare la crescita personale e professionale;
- offrire programmi e servizi per lo sviluppo delle imprese.

Questi sono i principali obiettivi da perseguire per realizzare interventi nel campo dell'educazione cooperativa, della formazione manageriale, della formazione continua, dell'istruzione professionale, della ricerca, assistenza tecnica e della creazione d'impresa.



Gestione del Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla Cooperazione

La gestione del Fondo Speciale prevede tre distinte modalità operative:

La prima riguarda i progetti delle organizzazioni o dei loro centri servizi, le attività di promozione alla creazione di nuove imprese cooperative, l'assistenza tecnica ed i servizi di consulenza per lo sviluppo delle cooperative esistenti;


La seconda riguarda il contributo a fondo perduto, nei limiti del "de minimis", per progetti di nascita, start-up o sviluppo di imprese cooperative e loro consorzi;

La terza ipotesi riguarda gli strumenti di accesso alla capitalizzazione ed al capitale di rischio delle imprese cooperative.

Potranno, inoltre, essere finanziati in favore di centrali cooperative riconosciute, di concerto con l'Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti, appositi progetti volti alla promozione e alla diffusione della cultura cooperativa secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.

Annualmente, con deliberazione della Giunta Regionale, potrebbe essere determinata sul fondo unico regionale (L.R. n. 14/99) una quota da definirsi sulla base delle risorse nazionali trasferite alla Regione per il sostegno alla cooperazione, da utilizzare per realizzare i programmi e le iniziative previste dal piano triennale e dai singoli piani annuali.

Sul Bilancio di previsione verranno stanziati gli importi che annualmente saranno utilizzati per le finalità previste nei piani annuali; la disponibilità finanziaria annuale non dovrebbe essere inferiore ad € 1.500.000,00 per il triennio di riferimento.




**Riepilogo disponibilità finanziaria complessiva
per la copertura del Piano Triennale 2011 – 2013 per la Cooperazione**

Es. finanziario	Capitolo	Impegno	Note	Importo
2009	B21101	n. 22564/2009 (€ 3.890.000,00 ex DGR n. 274 del 24.04.2009 di riparto fondo unico)	a) di cui € 1.300.000,00 destinati al Bando 2009 b) di cui € 2.590.000,00 destinabili al Piano Triennale	€ 2.590.000,00
2010	B21520	n. 37829/2010 (€ 490.000,00)	Stanziam. Bil. Reg. 2010	€ 490.000,00
2011	B21520		Stanziam. Bil. Reg. 2011	€ 2.000.000,00
2012	B21520		Stanziam. Previsionale Bil. Pluriennale 2012	€ 2.000.000,00
2013	B21520		Stanziam. Previsionale Bil. Pluriennale 2013	€ 2.000.000,00
TOTALE				€ 9.080.000,00

Riepilogo riparto spese Piano Triennale

Anno	Capitoli	Previsioni	Osservatorio Regionale	Bando Cooperative	Bando Organizzazioni
2009 2010 2011	B21520 – B21101	€ 5.080.000,00	€ 200.000,00	€ 3.300.000,00	€ 1.580.000,00
2012 2013	B21520	€ 4.000.000,00	€ 200.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.300.000,00
	Totale	€ 9.080.000,00	€ 400.000,00	€ 5.800.000,00	€ 2.880.000,00

Risorse aggiuntive non quantificabili a breve termine, saranno rappresentate dal cofinanziamento da parte delle cooperative e delle Organizzazioni Regionali di categoria per la realizzazione delle iniziative approvate nei piani annuali. Altre risorse verranno stanziare in sede di assestamento del bilancio regionale, qualora ciò si rendesse possibile e necessario.



Conclusioni

Il ruolo delle cooperative per lo svolgimento di attività sociali, per l'ambiente e per l'assistenza, non esclusivo ma certamente privilegiato, è stato spesso sottolineato in diverse sedi. Tale specificità non deve però confinare la cooperazione nel ruolo marginale del no-profit, che se pur importantissimo è di per sé estremamente limitativo.

Relegare la cooperazione nel cosiddetto terzo settore, anche se questo diventa sempre più importante, è errato, fuorviante e riduttivo. Verrebbe in tal modo collocata in secondo piano la lunga tradizione del sistema cooperativo, che negli anni è stato capace di generare importanti attività economiche ed occupazione in diversi campi, ma soprattutto ha concorso ad un cambio di mentalità a vantaggio del sistema mutualistico.

Eppure l'attenzione del legislatore a livello nazionale sembra andare proprio in tale direzione. La legge 59/92 ha cercato di coniugare una spinta innovativa (che si può sintetizzare nella necessità di raccogliere capitale di rischio attraverso nuovi strumenti) con il mantenimento della tradizione. La principale novità è stata rappresentata dall'apertura della cooperazione al mercato finanziario con gli strumenti del socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa.


Gli strumenti tradizionali del capitale sociale, generalmente limitato, del prestito sociale e del credito agevolato, non si erano infatti rivelati sufficienti a fornire al sistema cooperativo le risorse necessarie per rispondere alle esigenze di ristrutturazione e di investimento indispensabili per sostenere la sfida competitiva imposta dalla globalizzazione.

L'esperienza sin qui maturata, seppur positiva, non ha visto raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, sicché permane l'esigenza di riformare nuovamente l'istituto del socio sovventore e di istituire per le cooperative un *Fondo di Sviluppo* capace di attirare il risparmio anche al di fuori della compagine sociale.

Si ripropone così con forza l'obiettivo di una più generale riforma della legislazione cooperativa che risponda, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la capitalizzazione delle cooperative e la loro capacità competitiva sul mercato anche attraverso la puntuale riforma delle singole legislazioni regionali.

In questo senso lo sforzo compiuto dalla Regione Lazio con la legge n. 20 del 21 luglio 2003 è stato significativo, ed i risultati positivi ottenuti sono stati raggiunti anche grazie alla Legge Regionale 14/99, attuativa del D.L 112 /98.

L'art. 26 della citata legge regionale 14/99, intitolato "Ruolo delle Cooperative", al comma 2 lettera b) recita: "la Regione Lazio elabora la realizzazione di specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione", (attraverso la costituzione di appositi fondi regionali ai sensi dell'art 11 della Legge 59/92). A tale



scopo lo stesso art. 26 al comma 3 prevede: *"l'impegno della Regione al riordino della propria normativa in materia di cooperazione"*.

La Regione Lazio, su indicazione unitaria del Movimento Cooperativo, ed in base a quanto emerso dalla prima Conferenza Regionale della Cooperazione tenuta nell'Ottobre 1998, ha predisposto un quadro normativo di riferimento che, pur avendo definito il sistema delle Imprese Cooperative della nostra Regione, rimane un intervento di carattere generale. L'emanazione della L.R. n. 20/2003 ha manifestato una particolare attenzione e sensibilità nei confronti del mondo della cooperazione, effettuando un riconoscimento formale e prevedendo nuovi strumenti volti a realizzare lo sviluppo della cooperazione laziale.

L'assetto della auspicata riforma dovrebbe consentire di superare sia i principali limiti riscontrati nell'attuale impianto normativo, istituzionale ed organizzativo, sia le difficoltà, attualmente irrisolte, che il mondo cooperativo regionale aveva denunciato già nel corso della I Conferenza regionale della Cooperazione.



Si ritiene utile, ai fini di una maggiore comprensione del presente Piano, riportare integralmente la Legge Regionale n. 20 del 2003 sulla cooperazione pubblicata sul B.U.R.L., supplemento ordinario n. 6 del 9/8/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2003 N. 20

L.R. n. 20/2003 – Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione

Art 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità ai principi espressi dall'articolo 45 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

Art. 2

(Interventi)

1. Al fine di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato, interviene per: (2)

a) promuovere, anche tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), la cultura cooperativa, in particolare mediante:

- 1) l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;
 - 2) la realizzazione di attività di formazione, anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo;
 - 3) (3)
 - 4) l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;
- b) sostenere la cooperazione mediante la concessione di contributi, inclusi quelli relativi all'accesso



al credito, per la realizzazione di progetti relativi a:

- 1) la qualificazione, l'innovazione, lo sviluppo, nonché l'internazionalizzazione al di fuori del mercato unico comunitario, delle imprese;
- 2) l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3

(Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione)

1. I contributi a sostegno della cooperazione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi, in coerenza con i piani di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti previsti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, a:

- a) organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) imprese cooperative, e loro consorzi, iscritte all'albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del d.lgs. 220/2002.

2. Non possono essere beneficiarie dei contributi le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche.

Art. 4


(Piano triennale per la cooperazione)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse e stabilisce gli indirizzi nei confronti dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. – di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale di cui all'articolo 10.

Art. 5

(Piani annuali di attuazione)

1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali, adottati dalla Giunta regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6, ove costituita. Trascorsi trenta giorni dalla



richiesta del parere senza che lo stesso sia reso, si prescinde dal parere.

2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e le relative risorse e specifica tra l'altro:

- a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;
- b) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nella stessa lettera, nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
- c) le risorse destinate ai contributi, inclusi quelli relativi all'accesso al credito, nonché i criteri e le modalità per:
 - 1) la presentazione delle relative domande;
 - 2) l'istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;
 - 3) la valutazione dei progetti da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 8, prevedendo distinte graduatorie per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi;
- d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;
- e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;
- f) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, nonché le cause di revoca della concessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate;
- g) gli indirizzi nei confronti dell'Agenzia Sviluppo Lazio per la gestione del fondo speciale di cui all'articolo 10, ove non stabiliti nel piano triennale.


Art. 6

(Consulta regionale per la cooperazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituita la consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata consulta, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.

2. In particolare la consulta, anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 9, svolge le seguenti attività:

- a) formula osservazioni sul fenomeno regionale della cooperazione, per gli aspetti sia economici che istituzionali;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali per la cooperazione;



c) avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall'articolo 86 della l.r. 14/1999.

3. La consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede, o un suo delegato;
- b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia attività produttive;
- c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

4. La consulta è di volta in volta integrata con gli assessori, nonché con i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di esame.

5. Il presidente della consulta può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti o i dipendenti regionali o i rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di attività produttive designato dal direttore della struttura stessa.

Art. 7

(Costituzione e funzionamento della consulta)



1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.



3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza della consulta.

4. La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma, ogni quattro mesi ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.

5. La consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti della consulta di cui all'articolo 6, comma 3, lettere c), d) ed e), con l'esclusione dei dirigenti, è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 8

(Nucleo di valutazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, il cui compito è quello di valutare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'ente di cui all'articolo 10, comma 4, e secondo i criteri e le modalità di valutazione individuati dal piano annuale disciplinato dall'articolo 5.

2. Il nucleo è composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente per materia, che lo presiede;
- b) due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D;
- c) un dipendente di categoria non inferiore alla C, con compiti di segretario.



3. I componenti del nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il presidente del nucleo può fare partecipare ai lavori, senza diritto di voto, un istruttore designato dall'ente competente all'istruttoria dei progetti.



Art. 9

(Osservatorio regionale per la cooperazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito l'osservatorio regionale per la cooperazione, di seguito denominato osservatorio, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti la programmazione e di informazione per la comunità regionale.

2. In particolare l'osservatorio, anche raccordandosi con la consulta, svolge le seguenti attività:

a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);

b) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini della programmazione regionale;

c) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;

d) predisporre e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

3. L'osservatorio opera attraverso apposita struttura regionale costituita ai sensi della vigente normativa sull'apparato organizzativo della Giunta e può avvalersi, limitatamente ad alcuni compiti, della collaborazione di esperti, anche su indicazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 10

(Fondo speciale)

1. La Regione, per realizzare gli interventi di cui all'articolo 2, istituisce, presso l'Agenzia Sviluppo Lazio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) un fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione.

2. La gestione del fondo speciale di cui al comma 1 è regolata da apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia Sviluppo Lazio nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale di cui al comma 1, sostenute dall'Agenzia Sviluppo Lazio, gravano sul fondo stesso.



4. Al fine di cui al comma 1 l'Agencia Sviluppo Lazio si avvale, secondo gli indirizzi stabiliti dal piano triennale o dal piano annuale, del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera a) della l.r. 6/1999 per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 11

(Entrata in vigore)

(4)

Art. 12


(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la consulta è costituita ai sensi dell'articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'adozione del piano triennale per la cooperazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto all'articolo 5, comma 2.

Art. 13

(Disposizione finanziaria)



1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2003 e pluriennale per il triennio 2003-2005 è istituito un capitolo da iscrivere all'UPB B22 denominato "Fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00, incrementato dall'eventuale ammontare derivante dalla ripartizione del fondo unico istituito ai sensi dell'articolo 86 della l.r. 14/1999.

2. Alla copertura dell'onere di euro 1.000.000,00 si provvede in termini di competenza mediante riduzione della posta del Fondo Sociale iscritta alla lettera a) del capitolo T28501 ed in termini di cassa mediante riduzione dell'UPB T25.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93 della l.r. 6/1999, le domande di contributo previste dalla presente legge valgono per l'esercizio finanziario in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.



Note:

- (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6
- (2) Alinea modificata dall'articolo 106, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
- (3) Numero abrogato dall'articolo 106, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
- (4) Articolo abrogato dall'articolo 106, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4



(Definizioni)

Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Legge" la legge regionale n. 20/2003.
- b) "Agenzia" Sviluppo Lazio S.p.A.
- c) "Confederazione" Confederazione Cooperative Italiane – Confcooperative Lazio.
- d) "Lega" Lega Coop- Lega Coop. Lazio.
- e) "AGCI" Associazione Generale Cooperative Italiane – Associazione Generale Lazio.
- f) "UNCI" Unione Nazionale Cooperative Italiane – Federazione Regionale del Lazio.
- g) "UNICOOP" Unione Italiana Cooperative – Unione Regionale Lazio.
- h) "Assistenza Tecnica" l'assistenza tecnica alla promozione ed allo sviluppo del movimento cooperativo avverrà attraverso la approvazione, tramite l'area regionale, di idonei progetti presentati dalle centrali cooperative riconosciute o dai loro centri servizi (inserire sotto concetto).
- i) "Progetti" progetti finalizzati all'innovazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese cooperative regionali.
- j) "Nucleo" il nucleo di valutazione.
- l) "BURL" Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Bibliografia

Leggi Regionali


- L.R. n. 9 del 24 gennaio 1987
- L.R. n. 12 del 3 febbraio 1993
- L.R. n. 24 del 27 giugno 1996
- L.R. n. 29 del 25 luglio 1996
- L.R. n. 6 del 7 giugno 1999
- L.R. n. 14 del 6 agosto 1999
- L.R. n. 2 del 6 febbraio 2003
- L.R. n. 20 del 21 luglio 2003
- L.R. n. 4 del 28 aprile 2006
- L.R. n. 5 del 27 maggio 2008
- L.R. n. 10 del 14 luglio 2008

Leggi Nazionali

- L. n. 381 del 1991
- L. n. 59 del 1992
- L. n. 140 del 1996
- L. n. 142 del 2001
- L. n. 241 del 2001
- D.Lgs n. 88 del 1992
- D.Lgs n. 220 del 2002
- L. n. 488 del 1992

Regolamenti U.E.

- Reg. n. 659/1999
- Reg. n. 2204/2002
- Reg. n. 363/2004
- Reg. n. 1998/2006
- Reg. n. 800/2008



**DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE e
RIFIUTI**

Dott. Mario Marotta